



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
Divisione II - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

## CIRCOLARE ESPLICATIVA prot.n.24251 del 10/04/2017

**OGGETTO: Procedure per il conseguimento di autorizzazioni generali per servizi di rete e/o comunicazione via satellite SNG ad uso pubblico con decorrenza 1 aprile 2017**

---

Le Società che intendano offrire al pubblico servizi di rete e/o comunicazione via satellite SNG (Satellite News Gathering) dovranno attenersi a quanto sotto specificato. Di seguito vengono usate le seguenti abbreviazioni e definizioni:

- “*Codice*”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” (DLgs. 259 del 1/08/03);
- “*Evento SNG*”: una trasmissione satellitare relativa a un avvenimento pubblico che viene svolta per un periodo massimo di 30 giorni sul territorio italiano utilizzando una stazione SNG;
- “*stazione SNG*”: una stazione satellitare terrena trasportabile in grado di effettuare collegamenti SNG per trasmettere ad un centro di produzione di programmi, compatibilmente con le raccomandazioni tecniche di pertinenza;
- “*Tabella Dati SNG*”: informazioni tecniche relative ai singoli *Eventi SNG* in forma tabellare.

La stazione SNG non può operare a distanze dal bordo degli aeroporti inferiori a quelle specificate nella direttiva ERC/DEC/(06)03.

Le bande di frequenza nelle quali è possibile conseguire una autorizzazione SNG sono:

- 14,00-14,25 GHz
- 14,25-14,50 GHz
- 29,50-30,00 GHz

Gli Operatori che intendono effettuare *Eventi SNG* devono ottenere preventivamente una **autorizzazione generale** ai sensi dell’art. 25 del *Codice* per servizi di **rete e/o comunicazione** che può essere di durata *pluriennale* o *temporanea*. Gli operatori richiedenti solo il servizio di comunicazione devono presentare copia dell’autorizzazione di rete della quale si avvarranno, conseguita nel Paese di appartenenza facente parte della U.E., dello S.E.E. o di Paesi che applichino condizioni di reciprocità.

In caso di autorizzazioni generali pluriennali i documenti vanno inviati in originale o tramite PEC a:

Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCER Div II  
viale America, 201 - 00144 Roma (ITALY)



In caso di autorizzazioni generali temporanee, dato i tempi solitamente ristretti, si accettano richieste in formato elettronico inviate alla casella di posta elettronica “com.scer.tempsng@mise.gov.it”.

### **1. Conseguimento di una autorizzazione generale pluriennale in banda 14,00-14,25 GHz**

Gli Operatori devono inviare una dichiarazione utilizzando l’Allegato 2 (ex 9) del *Codice*, specificando la denominazione e i dati tecnici di ogni stazione che si intende utilizzare e la durata dell’autorizzazione che si intende conseguire, da 1 a 20 anni. Con detta autorizzazione si possono effettuare trasmissioni per un numero illimitato di *Eventi SNG* durante l’anno solare. Il contributo per i diritti amministrativi è stabilito dall’Allegato 10 art. 1 lettera d) del *Codice*.

### **2. Conseguimento di una autorizzazione generale temporanea in banda 14,00 – 14,25 GHz**

Gli Operatori devono inviare una dichiarazione utilizzando l’Allegato 2 (ex 9) del *Codice* e la “*Tabella Dati SNG*” debitamente compilata. Detta autorizzazione, rilasciata su base di non interferenza, è valida per un solo *Evento SNG*. Il contributo per i diritti amministrativi è pari a € 200,00 per ogni stazione.

In caso di conformità alle decisioni ERC/DEC/(06)02 o ERC/DEC/(06)03 la “*Tabella Dati SNG*” di cui sopra è facoltativa.

### **3. Conseguimento di una autorizzazione generale pluriennale in banda 14,25 – 14,50 GHz (e attribuzione diritti individuali d’uso delle frequenze)**

Gli operatori devono inviare una dichiarazione utilizzando l’Allegato 2 (ex 9) del *Codice*, specificando la denominazione e i dati tecnici di ogni stazione che si intende utilizzare e la durata dell’autorizzazione che si intende conseguire, da 1 a 20 anni. Va inoltre chiesta espressamente la concessione dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 14,25-14,50 GHz ai sensi del art. 27, comma 3 del *Codice*. Agli Operatori verrà assegnato, su **base di non interferenza**, l’uso della frequenza effettivamente utilizzata, a condizione che essa venga comunicata prima dell’*Evento SNG*, inviando la “*Tabella Dati SNG*” debitamente compilata all’Ispettorato territoriale di competenza rispetto al luogo dove avverrà l’*Evento SNG* e, per conoscenza, alla DGSCERP – Divisione II e alla DGPGSR – Divisione III di questo Ministero<sup>1</sup>. Con detta autorizzazione si possono effettuare trasmissioni per un numero illimitato di *Eventi SNG* durante il periodo di

<sup>1</sup> L’elenco indirizzi e-mail degli Ispettorati è reperibile sul sito web <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>. Per il ministero si può usare preferibilmente la casella comune di posta elettronica “sng.dgscer@mise.gov.it”.



validità. Il contributo per i diritti amministrativi è stabilito dall'Allegato 10 art. 1 lettera d) del *Codice*, il contributo per i diritti d'uso delle frequenze è pari a € 5.550,00 annuale per ogni stazione, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio<sup>2</sup>.

**4. Conseguimento di una autorizzazione generale temporanea in banda 14,25 – 14,50 GHz (e attribuzione diritti individuali d'uso delle frequenze).**

Gli Operatori devono inviare una dichiarazione utilizzando l'Allegato 2 (ex 9) del *Codice* e la “*Tabella Dati SNG*” debitamente compilata per ogni stazione. Detta autorizzazione, rilasciata su base di non interferenza, è valida per un solo *Evento SNG*. Il contributo per i diritti d'uso delle frequenze è pari a € 750,00 per ogni stazione e di € 300,00 per ogni satellite utilizzato oltre al primo<sup>2</sup>. (vedi all. 10, art. 2, comma 13 del *Codice*).

**5. Conseguimento di una autorizzazione generale annuale in banda 29,50 – 30,00 GHz. (e eventuale attribuzione diritti individuali d'uso delle frequenze).**

Gli operatori devono inviare una dichiarazione utilizzando l'Allegato 2 (ex 9) del *Codice*, specificando la denominazione e i dati tecnici di ogni stazione che si intende utilizzare. La durata sarà di un anno, rinnovabile.

**a)** In caso di non conformità alle decisioni ERC/DEC/(06)02 o ERC/DEC/(06)03 va inoltre chiesta espressamente la concessione dei diritti d'uso delle frequenze nella banda **29,50 – 30,00 GHz** ai sensi del art. 27, comma 3 del *Codice*. Agli Operatori verrà assegnato, su **base di non interferenza**, l'uso della frequenza effettivamente utilizzata, a condizione che essa venga comunicata prima dell'*Evento SNG*, inviando la “*Tabella Dati SNG*” debitamente compilata all'Ispettorato territoriale di competenza rispetto al luogo dove avverrà l'*Evento SNG* e, per conoscenza, alla DGSCERP – Divisione II e alla DPGSR – Divisione III di questo Ministero<sup>3</sup>. Con detta autorizzazione si possono effettuare trasmissioni per un numero illimitato di *Eventi SNG* durante il periodo di validità. Il contributo per i diritti amministrativi è stabilito dall'Allegato 10 art. 1 lettera d) del *Codice*, il contributo per i diritti d'uso delle frequenze è pari a € 5.550,00 annuale per ogni stazione, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio<sup>4</sup>.

**b)** In caso di conformità alle decisioni ERC/DEC/(06)02 o ERC/DEC/(06)03 la “*Tabella Dati*

<sup>2</sup> Allegato 10 art. 2 comma 13 del *Codice*

<sup>3</sup> L'elenco indirizzi e-mail degli Ispettorati è reperibile sul sito web <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>. Per il ministero si può usare preferibilmente la casella comune di posta elettronica “[sng.dgscer@mise.gov.it](mailto:sng.dgscer@mise.gov.it)”.

<sup>4</sup> Allegato 10 art. 2 comma 13 del *Codice*



SNG” di cui sopra è facoltativa ed il contributo per i diritti amministrativi è stabilito dall’Allegato 10 art. 1 lettera d) del *Codice*.

#### **6. Conseguimento di una autorizzazione generale temporanea in banda 29,50 – 30,00 GHz.**

Le Società devono inviare una dichiarazione utilizzando l’Allegato 2 (ex 9) del *Codice* e la “*Tabella Dati SNG*” debitamente compilata. Detta autorizzazione, rilasciata su base di non interferenza, è valida per un solo *Evento SNG*. Il contributo per i diritti amministrativi è pari a € 200,00 per ogni stazione.

In caso di conformità alle decisioni ERC/DEC/(06)02 o ERC/DEC/(06)03 la “*Tabella Dati SNG*” di cui sopra è facoltativa.

#### **7. Sanzioni**

In mancanza della comunicazione della effettiva frequenza utilizzata prima dell’*Evento SNG* nei casi 3) e 7), la Società non sarà considerata autorizzata all’uso delle frequenze richieste e sarà, quindi, sanzionabile ai sensi dell’art. 98 del *Codice*.

#### **8. Pagamenti**

##### Dal territorio italiano:

Bollettino di c/c postale n. 70314141 oppure Bonifico bancario (IBAN IT45-I-07601-14500-000070314141) intestato alla *Tesoreria Provinciale dello Stato di VITERBO CAPO 18 capitolo 2569/10*.

Causale: *contributi SNG*

##### Dall’estero:

Bonifico bancario intestato alla *Tesoreria Prov.le dello Stato di Viterbo CAPO 18 capitolo 2569/10* – IBAN: IT45-I-07601-14500-000070314141 – Codice Swift BPP II TRR.

Causale: *contributi SNG*

Roma,

1 APR 2017

**Il Direttore Generale**

Antonio Lirosi